

Allegato alle delib. cc. n° 66 del 30/6/2000



COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

COMUNE DI CECINA
Eseguitane la ripubblicazione all'Al-
bo Comunale dal di 07/08/2000
22/08/2000
Cecina 23/08/2000
IL MESSO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AD
ANZIANI DI PICCOLI APPEZZAMENTI DI TERRENO
COMUNALE DA ADIBIRE AD USO DI ORTI.**

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, al fine di contribuire al recupero alla vita sociale ed attiva di strati di popolazione anziana, individua aree di terreno comunale da concedere a cittadini ad uso di orto, più semplicemente denominati "orti per anziani".

Art. 2

La gestione ed assegnazione dei predetti orti, secondo i criteri di cui alla presente normativa, da ricavarsi nelle aree individuate nelle planimetrie che sub allegato A), B), C), D), ed E) vengono a far parte integrante del presente regolamento, viene affidata al Settore Istruzione, Cultura, Sport e Sic. Sociale.

Art. 3

Potranno ottenere la concessione degli "orti per anziani" cittadini residenti nel Comune di Cecina nella misura di una unità per ogni nucleo familiare. Requisiti essenziali per l'assegnazione sono:

- a) *compimento di anni 60 per le donne e di anni 65 per gli uomini alla data di pubblicazione del bando;*
- b) *cessazione dell'attività lavorativa;*
- c) *il nucleo familiare non deve essere proprietario di terreni ad uso agricolo.*

Art. 4

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di assegnare un orto in ciascuna delle quattro aree ad invalidi del lavoro e ad invalidi civili collocati anticipatamente in pensione in conseguenza della contratta invalidità, nonché ad Associazioni di Volontariato che tutelino i portatori di handicap, a prescindere dall'età e dalla condizione economica. L'assegnazione è comunque limitata ad un orto per ogni soggetto o associazione.

Art. 5

In caso di decesso del concessionario dell'orto, il coniuge superstite che lo desidera e su espressa richiesta scritta può chiedere il subentro nella conduzione dell'orto purché disponga di tutti i requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 6

Per la gestione ordinaria degli orti comunali l'Amministrazione si avvarrà di un Comitato di Gestione denominato "Comitato Orti" eletto tra gli assegnatari. Il Comitato Orti è composto da quattro membri, uno per ciascuna area. Il Comitato resta in carica cinque anni. Le elezioni per la nomina dei componenti il

Comitato di Gestione degli orti comunali sono indette dalla Amministrazione Comunale.

Hanno diritto al voto ed essere candidati tutti gli assegnatari degli orti. Non possono essere autorizzate deleghe per la votazione. In caso di decesso o di dimissione di uno degli eletti, automaticamente, nella composizione del Comitato Orti, subentra colui che segue in graduatoria.

Le funzioni del Presidente del Comitato Orti saranno espletate dall'assegnatario che nelle consultazioni ha ottenuto più voti.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale, dopo aver individuato e rese disponibili le singole aree da adibirsi ad "orti", ne dà comunicazione alla cittadinanza mediante bando pubblico, al fine di permettere ai cittadini interessati di inoltrare apposita richiesta. Qualora il numero delle richieste risulti superiore agli appezzamenti disponibili, verrà costituita una graduatoria sulla base di sorteggio da effettuarsi in forma pubblica. La graduatoria elaborata e predisposta avrà la durata di cinque anni dalla data di approvazione della medesima, da effettuarsi con determina del dirigente. L'assegnazione degli orti che via via si renderanno disponibili verrà effettuata sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.

Art. 8

Essendo l'appezzamento attrezzato per le finalità a cui è adibito, si fa divieto alla costruzione di capanni e similari e alla detenzione di animali di qualsiasi specie.

E' vietata la piantagione di qualsiasi pianta legnosa a fusto.

E' fatto divieto di vendere i prodotti ricavati dall'orto.

E' fatto altresì divieto assoluto di utilizzare fitofarmaci classificati tossici o molto tossici. Per valutazione di tale tossicità l'Amministrazione si avvarrà del Dipartimento Prevenzione dell'USL6.

Per le piante seminate il Comitato Orti può autorizzare la protezione temporanea di piccole parti dell'orto con coperture non superiori in altezza a cm. 30.

I rifiuti e le parti residuali provenienti dalla coltivazione degli orti dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti seguendo le indicazioni fornite dal Comitato Orti.

Art. 9

All'atto delle assegnazioni dei singoli "orti" ogni assegnatario dovrà prendere atto del regolamento.

L'accettazione dell'assegnazione implica la presa d'atto della conoscenza del Regolamento.

Art. 10

All'interno delle aree destinate allo scopo i singoli "orti per anziani" verranno individuati a seguito di apposita suddivisione effettuata dall'Amministrazione Comunale sulla base delle

caratteristiche, della fertilità e della natura del terreno. In ogni caso la superficie di ciascun "orto" non potrà superare i 100 (cento) metri quadrati.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale provvede alla realizzazione delle condotte per la distribuzione dell'acqua nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse con l'esclusione del pagamento delle bollette di consumo che sono a carico del concessionario. Ogni altra spesa, relativa alla funzionalità interna e conduzione dei singoli "orti" è a carico del concessionario.

Art. 12

Resta in ogni caso a carico dei concessionari la manutenzione ordinaria delle strutture adibite ad orti e destinate ad uso collettivo.

Art. 13

Gli orti verranno assegnati con atto di concessione del Dirigente del Settore per un periodo di anni 5 (cinque).

Art. 14

La Concessione decade per i seguenti motivi:

- a) diversa destinazione dell'area adibita ad orto a seguito di adozione di nuovo Piano Regolatore Generale o di variante allo strumento urbanistico.*
- b) sub-concessione dell'uso dell'"orto" a terzi; sarà consentita solamente, in caso di malattia del concessionario, la*

conduzione da parte di un familiare per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.

- c) non coltivazione dell'orto per un periodo superiore a mesi 4 (quattro); il suddetto periodo potrà essere superato, senza perdita del diritto, per cause di salute comprovate da documentazione medica per ulteriori 8 mesi.*

La decadenza viene pronunciata con Provvedimento Dirigenziale previa contestazione delle cause all'interessato. L'interessato può proporre le sue giustificazioni e motivazioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 15

Le controversie insorte all'interno delle singole aree sono risolte con Provvedimento del Dirigente del Settore.